

Documento acquisito tramite la rete civica
Data di Aggiornamento: 24/03/2009



COMUNE DI GENOVA

**ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI PRESE DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA
SEDUTA PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE DEL 24/02/2009**

Presiede: Il Presidente del Consiglio - Guerello Giorgio

E' presente il Sindaco Marta Vincenzi

Risultano presenti i signori Consiglieri:

N.	NOME E COGNOME
01	Anzalone Stefano
02	Balleari Stefano
03	Basso Emanuele
04	Bernabo' Brea Giovanni
05	Biggi Maria Rosa
06	Bruni Gianlorenzo
07	Bruno Antonio
08	Campora Matteo
09	Cecconi Giuseppe
10	Costa Giuseppe
11	Dallorto Luca
12	Danovaro Marcello
13	De Benedictis Francesco
14	Della Bianca Raffaella
15	Delpino Bruno
16	Farello Simone
17	Fusco Marilyn
18	Gagliardi Alberto
19	Grillo Guido
20	Grillo Luciano
21	Guastavino Emanuele
21	Jester Giorgio
22	Lecce Salvatore
23	Lo Grasso Umberto
24	Lorenzelli Vincenzo
25	Malatesta Gianpaolo
26	Murolo Giuseppe
27	Nacini Arcadio
28	Piana Alessio
29	Pizio Nicola
30	Pratico Aldo
31	Proto Andrea
32	Scialfa Nicolo
33	Tassistro Michela
34	Vassallo Giovanni

Intervenuti dopo l'appello:

N.	NOME E COGNOME
01	Arvigo Alessandro
02	Cappello Manuela
03	Cortesi Paolo
04	Frega Alessandro
05	Ivaldi Enrico
06	Pasero Ermanno
07	Porcile Italo
08	Vacalebre Vincenzo

Assenti giustificati:

N.	NOME E COGNOME
01	Centanaro Valter
02	Cozzio Luisa
03	Garbarino Roberto
04	Lauro Lilli
05	Musso Enrico

Assenti:

N.	NOME E COGNOME
----	----------------

e pertanto complessivamente presenti n. 45 componenti del Consiglio.

Sono presenti gli Assessori:

N.	NOME E COGNOME
01	Pissarello Paolo
02	Corda Elisabetta
03	Margini Mario
04	Morgano Roberta
05	Papi Roberta
06	Pittaluga Alfonso
07	Ranieri Andrea
08	Scidone Francesco
09	Senesi Carlo
10	Tiezzi Gianfranco
11	Veardo Paolo

Partecipa: Il Vice Segretario Generale - Giuseppe Pellegrini

Note:

00017/2009 APPROVAZIONE DEL PIANO COMUNALE PER LE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 98 in data 18 dicembre 2008;

(omissis)

Il Presidente ricorda che la pratica è già stata oggetto di trattazione in sede di Commissione.

(omessa la discussione)

A questo punto il Presidente pone in votazione gli emendamenti nn. 1 e 2 accorpati, proposti dai consiglieri Campora (F.I.) e Malatesta (P.D.) e n. 3 presentato dal consigliere Basso (F.I.) di seguito riportati:

EMENDAMENTI NN. 1 E 2

Aggiungere all'impegnativa il punto n. 3

3) di monitorare l'andamento dell'applicazione del Piano Comunale per le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, prevedendo la presentazione di una relazione annuale scritta (entro il 31/3 dell'anno successivo) da parte dell'Assessorato allo Sviluppo Economico ed Attività Produttive alla competente Commissione consiliare.

EMENDAMENTO N. 3

VISTA la proposta di Giunta n. 98/2008 e in particolare i parametri qualitativi che concorrono a determinare il punteggio necessario ad autorizzare l'apertura di nuovi pubblici esercizi e i trasferimenti nella ZONA 1;

ATTESO che il risparmio energetico è una delle esigenze oggi più sentite dall'economia mondiale e uno dei caposaldi dell'auspicata ripresa e che allo stesso tutti i Governi hanno in queste settimane subordinato gli aiuti di Stato;

RITENUTO che il Comune di Genova è fra i firmatari del Patto dei Sindaci che a livello europeo si richiama ai principi del trattato di Kyoto;

Tutto ciò premesso

SI PROPONE

all'art. 4 dell'allegato "A" di detta proposta:

- 1) punteggio p. 2) per "risparmio energetico: utilizzo di apparecchiature di classe A+, A++";
- 2) aumentare il punteggio da p. 3) a p. 4) "per risparmio energetico: impianti solari per acqua sanitaria ed energia elettrica fotovoltaica".

Al momento della votazione sono presenti i consiglieri: Anzalone, Arvigo, Balleari, Basso, Bernabò Brea, Biggi, Bruni, Campora, Cappello, Cecconi, Cortesi, Dallorto, Danovaro, Della Bianca, Farello, Frega, Fusco, Grillo G., Grillo L., Guastavino, Guerello, Ivaldi, Jester, Lecce, Lo Grasso, Malatesta, Pasero, Piana, Proto, Scialfa, Tassistro, Porcile, in numero di 32.

Esito della votazione sugli emendamenti fatta mediante l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l'assistenza dei consiglieri Balleari, Guastavino, Pasero: approvati all'unanimità.

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta della Giunta nel testo di seguito riportato comprensivo degli emendamenti come sopra approvati e delle modifiche proposte dalla Giunta stessa.

Su proposta dell'Assessore allo Sviluppo Economico ed Attività Produttive e Commerciali, Gianfranco Tiezzi.

Premesso :

- che il Piano di sviluppo ed adeguamento della rete dei pubblici esercizi, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 220 del 15.3.90 necessita di essere modificato a seguito delle novità normative in materia di commercio;

- che la legge Regionale n. 1 del 2 gennaio 2007 – Testo Unico in materia di commercio, all'art. 55, comma 2, prevede che il Comune, entro centottanta giorni dall'emanazione della programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'art. 3, adotti un piano (programmazione) contenente i criteri relativi al rilascio delle nuove autorizzazioni e ai trasferimenti di sede;

- che la Legge Regionale del 24.11.2008 n. 42 ha apportato una modifica alla Legge Regionale n. 1/2007, art. 55, comma 2 spostando il termine previsto di 180 giorni per l'emanazione della programmazione comunale e prorogandolo fino a un massimo di 365 giorni, pertanto fino al 25 marzo 2009;

- che la Regione con deliberazione del Consiglio Regionale – assemblea legislativa della Liguria n. 5 del 27.02.08 "Indirizzi e criteri per la

somministrazione di alimenti e bevande", in attuazione della legge regionale 2.1.07 n. 1 (testo unico in materia di commercio) ha emanato gli indirizzi ed i criteri programmatori per regolamentare a livello comunale le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

- che con tale deliberazione si è disposto che il Piano debba contenere criteri per:

- a. il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- b. il trasferimento di sede;
- c. l'individuazione di fasce orarie di apertura obbligatoria, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 116 del T.U.C.;
- d. la disciplina per l'esercizio dell'attività di somministrazione effettuata in forma stagionale;
- e. altri eventuali aspetti.

- che la suddetta delibera regionale indica inoltre al Comune di tener conto dei seguenti elementi:

- a. le caratteristiche della propria rete distributiva in relazione allo sviluppo demografico, all'evoluzione dei consumi della popolazione residente, dei flussi turistici, dei movimenti dei pendolari;
- b. la vocazione urbanistica delle singole zone di insediamento a seconda che si tratti di zone montane o costiere;
- c. la situazione e le tendenze, eventualmente articolate per aree sub-comunali, dell'offerta complessiva di somministrazione di alimenti e bevande, comprendendo anche l'offerta rappresentata da esercizi non soggetti a pianificazione comunale, in quanto comunque influente sui consumi;
- d. la misurazione degli effetti sul territorio comunale delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 154 della Legge Regionale n. 1/2007;
- e. la salvaguardia delle aree di cui all'articolo 26, comma 2, lettera c) del T.U.C. (Comuni, frazioni con popolazioni inferiori a 3000 abitanti, zone montane, centri storici, aree o edifici aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale). Il Comune, sulla base di specifiche valutazioni circa l'impatto del nuovo esercizio di somministrazione o del suo trasferimento sull'apparato distributivo e sul tessuto urbano ed in relazione a programmi di qualificazione della rete commerciale finalizzati alla realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati alle esigenze dei consumatori, può prevedere la presenza di qualificate attività di somministrazione, nonché di divieti, vincoli o prescrizioni per l'insediamento o il trasferimento di attività di somministrazione;
- f. la valorizzazione dell'attività di somministrazione al fine di favorire il turismo, l'enogastronomia e le produzioni tipiche locali;

Considerato:

- che all'art. 5 della legge 287/91, i pubblici esercizi sono stati distinti in due tipologie: esercizi di ristorazione lett. A e di somministrazione lett. B, soggetti ad autorizzazioni separate rilasciate nel comune nel cui territorio è ubicato

l'esercizio;

- che l'art. 52 della legge Regionale n. 1 del 2.1.07 ridefinisce i pubblici esercizi come esercizi di somministrazione di alimenti e bevande costituiti da un'unica tipologia così definita: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione;

- che pertanto all'entrata in vigore della nuova legge ai titolari di pubblico esercizio in possesso di entrambe le autorizzazioni valide per la ristorazione lett. A e la somministrazione lett. B è stata concessa la possibilità, entro i quattro mesi successivi di ricollocare separatamente una delle due autorizzazioni ;

- che l'art. 154 della legge regionale n. 1 del 2.1.07 (disposizioni transitorie in materia di somministrazione di alimenti e bevande) con il quale si è riconosciuto tale diritto ai titolari di autorizzazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), b) e d) della legge 287/91 prevedeva l'obbligo di attivare tale trasferimento nella nuova sede entro sei mesi dalla relativa intestazione;

- che in fase di applicazione di quanto previsto dalle norme transitorie in materia di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 154 del Testo Unico del Commercio si sono verificate numerose richieste di trasferimento di attività prevalentemente rivolte a nuove collocazioni nel centro cittadino;

- che il Piano Urbanistico Comunale attualmente in vigore verrà revisionato entro la fine del 2009;

Considerato inoltre che:

a) i pubblici esercizi a Genova sono in numero di 2532, con una concentrazione media di 241 abitanti per pubblico esercizio, considerato che la popolazione residente è di 610.887;

b) nelle zone urbanistiche di Prè, Molo Maddalena, San Vincenzo e Sampierdarena la presenza di pubblici esercizi è molto più elevata (da 34 a 89) rispetto alle restanti zone urbanistiche;

c) pur considerando che alla popolazione residente va aggiunta anche la popolazione cittadina e non che frequenta alcune zone per motivi di lavoro, di studio, di turismo e/o svago, in molte zone la concentrazione dei locali determina un'offerta molto alta e più che sufficientemente distribuita;

d) questa concentrazione di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione di cui all'art. 52 della legge regionale n. 1 del 2.1.07 si è verificata anche a seguito di trasferimento dalle zone periferiche alle zone della città che hanno caratteristiche di centralità e di attrattività turistico-ludico-ricreativa;

e) questo fatto, unito alla storica presenza di una notevole concentrazione di pubblici esercizi nelle zone centrali, ha determinato una ridondanza di offerta, che non sempre è accompagnata da un miglioramento della qualità del servizio;

- f) non è trascurabile la presenza dei circoli operanti nelle suddette zone che, pur potendo somministrare soltanto nei confronti dei propri tesserati svolgono comunque una attività ricreativa;
- g) esistono zone degradate oggetto di interventi di recupero da parte dell'Amministrazione e/o da privati;
- h) esistono zone in cui l'offerta è risultata carente;
- i) esistono zone costiere a vocazione residenziale-turistica e zone portuali non turistiche;
- j) la programmazione commerciale regionale prevede di regolamentare il rilascio delle attività di somministrazione da effettuarsi in forma stagionale, ad esempio nelle zone costiere e nei parchi urbani;
- k) nei parametri previsti dalla normativa regionale si segnala quale requisito qualitativo proposto la somministrazione di prodotti tipici locali e/o provenienti dal commercio equo solidale;
- l) la programmazione commerciale regionale prevede altresì la necessità di regolamentare i trasferimenti all'interno del territorio comunale;

Ritenuto necessario adottare un Piano in esecuzione della Legge Regionale n. 1 del 2.1.07, che sostanzialmente preveda:

ZONA 1 :

- per la zona centrale e per altri nuclei urbani delle diverse municipalità cittadine, meglio individuati dalla cartografia, il rilascio di nuove autorizzazioni solo per esercizi rispondenti a specifici parametri qualitativi, nonché di superficie minima di mq. 50 (area destinata alla somministrazione esclusi depositi e servizi); sulla superficie di somministrazione autorizzata può trovare collocazione un numero di posti a sedere non superiore ai metri quadri della superficie di somministrazione diviso per il coefficiente di 1,5 arrotondando per difetto all'unità; inoltre il rilascio delle autorizzazioni è subordinato al rispetto dei requisiti minimi previsti dalle norme del PUC, igienico sanitarie, edilizie e di pubblica sicurezza in tema di sorvegliabilità, nonché in assenza di barriere architettoniche all'interno del locale;
- per le zone costiere a vocazione residenziale-turistica (compresa anche la fascia di rispetto di Prà) così come evidenziato dalle cartografie, il rilascio di nuove autorizzazioni solo per gli esercizi rispondenti a specifici parametri qualitativi, nonché di superficie minima di mq. 50; sulla superficie di somministrazione autorizzata può trovare collocazione un numero di posti a sedere non superiore ai metri quadri della superficie di somministrazione diviso per il coefficiente di 1,5 arrotondando per difetto all'unità; inoltre il rilascio delle autorizzazioni è subordinato al rispetto dei requisiti minimi previsti dalle norme del PUC, igienico sanitarie, edilizie e di pubblica sicurezza in tema di sorvegliabilità, nonché in assenza di barriere architettoniche all'interno del locale, escludendo da tale limitazione le aree portuali non a vocazione turistica ma produttiva;
- per tutte le seguenti fattispecie presenti in Zona 1, si applica la normativa della Zona 2:
 - A) nelle aree degradate formanti oggetto di intervento pubblico, in forma totale o parziale, individuate in apposito provvedimento amministrativo del Comune di Genova con cui venga dato atto dell'appartenenza alla Zona 2;

B) nelle aree comunali e/o demaniali nei casi di interventi realizzati a seguito di piani e conseguenti progetti pubblici approvati da parte della Civica Amministrazione;

C) nei locali in cui vengano svolte attività di commercio certificate "equo solidale" purché con attività vincolata e a condizione che tale somministrazione riguardi in prevalenza prodotti venduti dalla attività commerciale a cui è collegata;

D) nei locali in cui vengono svolte attività di somministrazione da parte di Agriturismo ubicati sul territorio ligure, purché con attività vincolata e a condizione che l'attività riguardi la vendita e/o la somministrazione di alimenti e bevande prodotte nell'azienda agrituristica e sia gestita direttamente dall'Agriturismo;

E) negli alberghi, l'autorizzazione all'attività di somministrazione è consentita anche per i non alloggiati con i seguenti requisiti:

1. vincolo di intrasferibilità dell'autorizzazione;
2. conformità a quanto disposto dal D.M. 564/92 sulla sorvegliabilità dei locali;
3. possesso dei requisiti di cui all'art. 13 della L.R. 1 del 2.1.2007;

F) nelle aree attrezzate per la distribuzione di carburanti con i requisiti indicati al precedente punto E) lett. 1), 2) e 3);

G) nei chioschi per i quali il Comune abbia provveduto a concedere a soggetti privati, l'uso temporaneo a titolo oneroso delle aree pubbliche che sono state individuate con apposito provvedimento;

H) nei chioschi insistenti su area di demanio marittimo date in concessione a soggetti privati realizzati con l'autorizzazione dell'Agenzia del Demanio e di Autorità Portuale, in conformità al progetto edilizio approvato sulla base della pianificazione comunale.

ZONA 2:

il rilascio di nuove autorizzazioni liberamente concesse nel rispetto dei requisiti minimi previsti dalle norme del PUC, igienico sanitarie, edilizie e di pubblica sicurezza in tema di sorvegliabilità ed in assenza di barriere architettoniche all'interno del locale per tutto il territorio comunale non compreso nella Zona 1.

In seguito ad interventi di infrastrutturazione viaria o di recupero, sia in Zona 1 che in Zona 2, effettuati totalmente o parzialmente da Enti Pubblici, con apposito provvedimento amministrativo del Comune di Genova, si darà atto della trasformazione delle condizioni verificatesi nell'area oggetto di intervento e se l'attrattività commerciale dell'area fosse mutata, la stessa verrà classificata in Zona 1;

Ritenuto altresì che tale Piano debba prevedere la possibilità di trasferire le autorizzazioni:

- all'interno della Zona 1 subordinando il trasferimento oltre al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa urbanistica, igienico sanitaria edilizia e di pubblica sicurezza in tema di sorvegliabilità, all'assenza di barriere architettoniche all'interno del locale, al rispetto della superficie minima di 50 mq. (area destinata alla somministrazione esclusi depositi e servizi); sulla superficie di somministrazione autorizzata può trovare collocazione un numero di posti a sedere non superiore ai metri quadri della superficie di somministrazione diviso per il coefficiente di 1,5 arrotondando per difetto all'unità; inoltre il rilascio delle autorizzazioni è subordinato al conseguimento

dei requisiti minimi occorrenti relativamente al soddisfacimento dei parametri qualitativi previsti dal Piano per il rilascio di autorizzazioni al trasferimento;

- dalla Zona 2 alla Zona 1 subordinando il trasferimento oltre al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa urbanistica, igienico sanitaria edilizia e di pubblica sicurezza in tema di sorvegliabilità, all'assenza di barriere architettoniche all'interno del locale, al rispetto della superficie minima di 50 mq. (area destinata alla somministrazione esclusi depositi e servizi); sulla superficie di somministrazione autorizzata può trovare collocazione un numero di posti a sedere non superiore ai metri quadri della superficie di somministrazione diviso per il coefficiente di 1,5 arrotondando per difetto all'unità; inoltre il rilascio delle autorizzazioni è subordinato al conseguimento dei requisiti minimi occorrenti relativamente al soddisfacimento dei parametri qualitativi previsti dal Piano per il rilascio di nuove autorizzazioni in Zona 1;
- all'interno della Zona 2 con gli stessi vincoli previsti per le nuove aperture in Zona 2;

- che tale proposta di pianificazione è stata presentata e illustrata il 9 dicembre 2008 ai rappresentanti delle associazioni dei pubblici esercizi maggiormente rappresentative a livello regionale, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dei settori, delle associazioni dei consumatori e degli utenti, della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;

- che le stesse organizzazioni, dopo aver richiesto ed ottenuto alcune modifiche e precisazioni del testo proposto, lo hanno condiviso complessivamente nello spirito e nei contenuti fondamentali;

Vista la relazione tecnica del Settore Commercio prot. n. 456205 in data 10.12.2008 ed il Piano dal medesimo predisposto.

Ritenuto necessario approvare il Piano per la somministrazione di alimenti e bevande per il Comune di Genova;

Visti l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento espresso dal Dirigente Responsabile del Settore Sviluppo Economico e Commercio ed il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;

La Giunta
PROPONE
al Consiglio Comunale

- 1) di approvare il Piano Comunale per le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, allegato al presente provvedimento quale parte integrante sub lettera A);
- 2) di dare mandato al Settore Commercio per la predisposizione e la pubblicazione

del bando per la presentazione della domanda di nuova apertura o trasferimento di pubblico esercizio.

3) di monitorare l'andamento dell'applicazione del Piano Comunale per le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, prevedendo la presentazione di una relazione annuale scritta (entro il 31/3 dell'anno successivo) da parte dell'Assessorato allo Sviluppo Economico ed Attività Produttive alla competente Commissione consiliare.

Il Presidente del Consiglio

Il Vice Segretario Generale

La presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni a far data dal 06/03/2009 ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

E' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il giorno 17/03/2009.

PARERE TECNICO	
Ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere tecnico favorevole. Data 15/12/2008	
	IL DIRIGENTE RESPONSABILE Pierpaolo Cha
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA	
Data	
	IL DIRETTORE RISORSE FINANZIARIE
PARERE REGOLARITA' CONTABILE	
Data	
	IL DIRIGENTE DELLA RAGIONERIA
PARERE DI LEGITTIMITA' DEL SEGRETARIO GENERALE	
Visto, esprimo parere favorevole sulla legittimità. Il Segretario Generale Data 16/12/2008	
	IL SEGRETARIO GENERALE maria danzi